

Istituto nazionale di statistica. Circolare 5 giugno 1996, n. 2/Sistan

(Gazz. Uff. 21 giugno 1996, n. 144)

Competenze degli uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano (Circolare n. 2/Sistan)

Agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale

Il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano, ha sostituito le precedenti disposizioni con le quali erano state già delegate alle province stesse funzioni statali in materia statistica (v. decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1981).

Nonostante il tempo trascorso dalla emanazione della citata normativa, alla quale si rinvia per una più puntuale analisi (1), la constatazione del perdurare della sua incompleta applicazione rende ragione di un doveroso intervento per meglio chiarire i punti focali di tale disciplina e per evidenziare alcuni adempimenti che da essa conseguono. Le disposizioni di cui si tratta stabiliscono due principi fondamentali l'indipendenza tecnica ed amministrativa degli uffici di statistica delle province autonome rispetto agli organi provinciali; l'appartenenza di detti uffici al Sistema statistico nazionale.

Le funzioni, correlate al territorio di rispettiva competenza che il decreto attribuisce ai predetti uffici che possono essere definite come segue:

- a) effettuazione - cioè raccolta, verifica, correzione e memorizzazione dei dati - dei censimenti e delle altre rivelazioni previste nel programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'Istat e dagli organi titolari delle rilevazioni stesse (con le eccezioni di cui si dirà in seguito);
- b) definizione, con l'Istat o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, di specifiche preventive intese volte a:
 - specificare modalità organizzative dei censimenti e delle altre rilevazioni che tengano conto delle particolari esigenze locali,
 - concordare le fasi eventualmente da escludere nell'effettuazione delle rilevazioni da parte degli uffici provinciali;
- c) trasmissione dei prodotti delle rilevazioni, effettuate dagli uffici di statistica delle province, all'Istat ed agli altri organi titolari delle rilevazioni stesse. La trasmissione deve avvenire nei termini previsti e con i criteri e le modalità stabiliti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- d) validazione dei prodotti di cui al precedente punto c) da parte dei responsabili degli uffici provinciali i quali, adempiuto tale obbligo, possono, sotto la loro responsabilità, pubblicare e divulgare i dati, ancorché provvisori, un rispetto delle norme sul segreto statistico;
- e) coordinamento, collegamento ed interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche, preposte alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici, quali individuate dall'Istat (in assenza di prefetture nelle due province);
- f) esercizio, nel rispettivo territorio, delle funzioni degli uffici regionali dell'Istat.

L'assolvimento delle funzioni di cui ai punti precedenti prefigura quindi gli uffici provinciali quali interlocutori unici della statistica ufficiale sul territorio di reciproca competenza. Ad assolvimento delle funzioni di cui al summenzionato punto 1) è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione informi preventivamente gli uffici di statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Il decreto legislativo n. 290/1993 prevede inoltre il potere sostitutivo dell'Istat, in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli uffici di statistica delle province autonome. Questi ultimi uffici hanno potere sostitutivo in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli enti di livello subprovinciale.

Infine, lo stesso decreto disciplina l'interscambio dei dati individuali, resi anonimi, tra gli uffici di statistica provinciali ed altre amministrazioni ed enti, per finalità statistiche.

In relazione alle disposizioni innanzi citate e tenuto conto delle competenze che il vigente ordinamento attribuisce alle province autonome, tutta la corrispondenza e tutti i documenti (lettere, circolari, materiale di rilevazione, ecc.) che, per il restante territorio nazionale, è indirizzata a:

Prefetture;

Uffici di statistica dei commissari del Governo;

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Uffici regionali Istat,

Deve essere trasmessa, in ragione delle rispettive competenze, a:

Servizio statistica della provincia autonoma di Trento

Via Brennero, 316 - 38100 Trento

(tel: 04611497801 - fax: 0471497813)

Istituto di statistica della provincia autonoma di Bolzano - ASTAT

Viale Duca d'Aosta, 59 - 39100 Bolzano

(tel: 0471994000 - fax: 04711994008)

Il decreto legislativo di cui si tratta, nell'attribuire agli uffici di statistica delle province autonome il compito di effettuare i censimenti e le indagini previste dal programma statistico nazionale, fa eccezione per "le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale" e per "quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi". Anche in tali casi, è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione informi preventivamente gli uffici di statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione stessa nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Nei casi in cui ai quesiti contenuti nei questionari di rilevazione siano tenuti a rispondere soggetti privati (es. Cittadini ed imprese), è indispensabile che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione prenda preventivi contatti con l'ufficio di statistica della provincia di Bolzano, al fine di provvedere alla traduzione di tutta la modulistica in lingua tedesca, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

(1) Si vedano, in particolare, l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati*, (G.U. 12 maggio 1979, n. 70), successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 228/1981 e dal decreto legislativo n. 290/1993; l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati*, (G.U. 22 maggio 1981, n. 139), successivamente modificato dal decreto legislativo n. 290/1993; il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano* (G.U. 10 agosto 1993, n. 186).